



PARERE MOTIVATO
n. 161 del 25 NOVEMBRE 2015

Oggetto: **Comune di VERONA. Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord.**
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 25 novembre 2015 come da nota di convocazione in data 23 novembre 2015 ns. prot. gen. 476382/71.03.

ESAMINATA la documentazione dell' Ente Proponente Consorzio ZAI, pervenuta dal Comune di Verona con nota acquisita al protocollo regionale al n. 315970 del 31/07/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità relativa alla variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord. Ente Proponente Consorzio ZAI. Comune di Verona.

CONSIDERATO che con nota prot n.336334 del 18/08/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Verona
- Provincia di Verona
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Autorità di Bacino Interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco
- Azienda Ulss n. 20 Verona
- Comune di Verona
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
- Comune di Sommacampagna (VR)
- Comune di Villafranca di Verona (VR)
- Comune di Sona (VR)

CONSIDERATO che con nota prot n. 335022 del 17/08/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

VISTA la nota pervenuta dal Sig. Beniamino Sandrini con pec del 18/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 375515 del 21/09/2015 con la quale ha fatto pervenire osservazioni, trasmesse anche al Comune di Verona.

VISTA la nota con la quale il Comune di Verona con pec prot. n. 268738 del 17/09/2015, acquisita al prot. regionale n. 374734 del 18/09/2015 ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione.

CONSIDERATO che con nota prot n. 412822 del 14.10.15 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di controdeduzioni alle osservazioni con relativo parere di coerenza del Valutatore al Comune di Verona ed all'Ente proponente.

CONSIDERATO che il Comune di Verona con pec acquisita al prot. regionale n. 447638 del 04.11.15, ha fatto pervenire le controdeduzioni alle osservazioni con relativo parere di coerenza del Valutatore.



ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Consorzio di Bonifica Veronese con pec prot. n. 14322 del 31/08/2015 d acquisita al prot. regionale n. 348599 del 31/08/2015 ha fatto pervenire parere con il quale comunica:

Esaminata la documentazione presentata, si fa rilevare che il livello di approfondimento di tale documentazione non consente al Consorzio di esprimere un motivato parere per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla compatibilità idraulica dell'intervento.

Detto parere potrà essere espresso a seguito della presentazione di uno studio di compatibilità idraulica redatto secondo le indicazioni della D.G.R.V. 2948/2009.

- Il Comune di Sommacampagna con pec acquisita al prot. regionale n. 369012 del 15/09/2015 ha fatto pervenire parere, giusta delibera di Giunta Comunale n. 147 del 10/09/2015 che si riporta in estratto:

SI PROPONE

1. di far proprio quanto in premessa illustrato e quanto contenuto nella relazione tecnica, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, allegata alla presente proposta di delibera quale parte integrante, a motivazione del parere espresso ai sensi D.Lgs 152/06 come integrato dal D.Lgs 4/08, per la **verifica di Assoggettabilità della Variante n° 1 al Piano Urbanistico Attuativo del "Quadrante Europa" – Area nord**, trasmessa dalla Regione Veneto con nota prot. 336334 (C10) del 18.08.2015, pervenuta in data 19.08.2015 con prot. 13971;
2. di esprimere in applicazione delle citate disposizioni di legge i seguenti pareri ai sensi del D.Lgs 152/06:
 - si ritiene e si chiede che l'intero ambito territoriale del Quadrante Europa, sia nello stato Attuate che in quello di Variante, sia assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica e/o, eventualmente a Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di individuarne gli effetti sul territorio circostante, con particolare riferimento per Sommacampagna, all'abitato di Caselle, comprendendo pertanto nel progetto di Variante tutte le necessarie compensazioni - mitigazioni ambientali, finalizzate ad abbattere e/o eliminare gli effetti negativi che l'insediamento ha sull'abitato medesimo;
 - si ritiene e si chiede, coerentemente con quanto sopra, che il progetto di Variante al P.U.A., qui trasmesso dalla Regione Veneto con nota prot. 336334 (C10) del 18.08.2015, pervenuta in data 19.08.2015 con prot. 13971, debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica e comprendere tutte le necessarie compensazioni - mitigazioni ambientali, finalizzate ad abbattere e/o eliminare gli effetti negativi che l'insediamento ha sul territorio di Sommacampagna, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, allegata alla presente proposta di delibera quale parte integrante;
 - si ritiene e si chiede, quindi che il progetto di Variante n. 1 al P.U.A. ed il relativo Rapporto Ambientale siano opportunamente integrati secondo quanto in premessa illustrato e secondo le indicazioni dell'allegata Relazione Tecnica a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica e che vengano esplicitate tutte le compensazioni – mitigazioni ambientali previste in relazione agli impatti sul territorio di Sommacampagna, con particolare riferimento all'abitato di Caselle, prevedendole espressamente nel P.U.A. ed indicando tempi, modalità di finanziamento e di realizzazione di tali opere, da effettuarsi comunque prima dell'incremento del carico insediativo previsto dal P.U.A..
2. di inviare alla Regione Veneto il presente parere per i provvedimenti di competenza;
ed inoltre in relazione ai tempi ristretti di invio del parere alla Regione Veneto (scadenza termine il 17.09.2015),

SI PROPONE

di rendere la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile.



Il Comune di Verona – Direzione Ambiente - con pec acquisita al prot. regionale n. 374794 del 18/09/2015 ha fatto pervenire osservazioni:

Re

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta in data 19/08/2015 P.G. 240566 in merito alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. del Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa – variante 1, si osserva che l'analisi delle componenti ambientali si limita alla caratterizzazione dello stato di fatto, o ad una generica e la matrice di stima degli impatti non contiene alcuna valutazione quantitativa degli stessi. Manca inoltre un'analisi di coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano Qualità dell'Area e Piano di Azione per Energia Sostenibile.

E' necessario infine valutare tra le componenti ambientali l'inquinamento luminoso e i consumi energetici, nonché elencare le mitigazioni previste.

Relativamente alla componente rumore non risulta essere stata effettuata alcuna analisi o valutazione specifica limitandosi ad una caratterizzazione dell'ambito del PUA e delle infrastrutture ad esso connesse, indicando in maniera generica le sorgenti previste; sono poi stati individuati i recettori sensibili ed i rispettivi limiti, rimandando alla fase edilizia la specifica valutazione di impatto acustico. Tale approccio non si ritiene condivisibile in quanto la valutazione dei potenziali impatti sulla componente rumore, benché non di dettaglio in questa fase, deve comunque essere sviluppata per una valutazione quantitativa dell'impatto.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n.113/2015 del 4.08.2015 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).

CONSIDERATO che il Responsabile Comunale ha fatto pervenire dichiarazione, attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione, allegando controdeduzioni ed il relativo parere di coerenza del Valutatore che di seguito si riportano:

Richiamando la nota P.G. n. 268.738 del 17 settembre 2015, con la quale venivano recapitate al Valutatore le osservazioni pervenute in seguito alla pubblicazione del PUA di cui in oggetto, con la presente, la Direzione Pianificazione Territoriale trasmette le controdeduzioni ed il relativo parere di coerenza predisposti dal Valutatore, trasmessi in data 22 ottobre 2015, P.G. 308.580 a mezzo PEC e completate con le proposte di controdeduzioni per la Giunta predisposte dalla Direzione Pianificazione Territoriale.



N. PROG.	SOGETTO	SINTESI DEI CONTENUTI	PROPOSTE DI CONTRORREDAZIONI PER LA GIUNTA Comune di Verona	CONTROREDAZIONI E PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
1	Sig. Beniamino Sandrini	Aver scritto in un "Avviso Pubblico" che il PUA Quadrante Europa "AREA NORD" è sito in località Dossobuono, quando in realtà il comparto urbanistico in oggetto è più prossimo al centro abitato di Caselle, può indurre in grave errore il cittadino che vorrebbe presentare delle Osservazioni- Opposizioni, in quanto, il cittadino leggendo l'Avviso e leggendo Dossobuono invece di Caselle, potrebbe pensare di non subire effetti da questa approvazione e pertanto si chiede se l'Avviso pubblico sia irregolare per vizio di forma nella comunicazione dell'area contenibile interessata.	Il PUA è in Comune di Verona e non Sommacampagna. La località dove è collocato il PUA è denominata Dossobuono e non Caselle, in quanto Caselle è una località limitrofa all'area interessata dal piano, ma tutta ricompresa nel Comune di Sommacampagna. Come giustamente indica l'oggetto, l'intervento di PUA interessa le Circostrizioni 3 ^a e 4 ^a nella ATO 9 come individuata dal PAT del Comune di Verona. Pertanto poiché la denominazione utilizzata risulta corrispondente ai toponimi territoriali, risultando viceversa errata la richiesta dell'osservante di richiamare come località del PUA la località Caselle del confinante Comune di Sommacampagna, l'Avviso Pubblico risulta regolare senza alcun vizio di forma, in quanto non sussiste alcun errore che possa inficiare il procedimento.	Non riguarda aspetti di materia ambientale che possano influire sul giudizio di assoggettabilità a VAS
2	Sig. Beniamino Sandrini	Considerato che anche nel testo dell'oggetto della Delibera di Giunta n° 210 del 22 luglio 2015 così riportato:	Il PUA è in Comune di Verona e non Sommacampagna. La località dove è collocato il PUA è denominata Dossobuono e non Caselle, in	Analogamente all'osservazione di cui al punto precedente anche questa non riguarda aspetti di carattere ambientale.



<p>3</p> <p>Sig. Beniamino Sandrini</p>	<p>Considerato che la variante al PUA in oggetto fa riferimento ad un PUA approvato con Delibera n° 41 del 30 giugno 2011 e considerato che quel PUA approvato con quella delibera non era stato sottoposto alla procedura di VAS e tanto meno alla Verifica di Assogestibilità alla VAS, visto quanto riportato in delibera "per la variante n° 1 al PUA in esame va altresì redatto il</p>	<p>"URBANISTICA - PUA/PIANO PARTICOLAREGGIATO IN LOCALITÀ DOSSOBUONO, ATO 9, CIRCOSCRIZIONE 3ª 4ª DENOMINATO "VARIANTE N° 1 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO QUADRANTE EUROPA AREA NORD APPROVATO CON D.C.C. N. 41/2011" SU PROPOSTA DEL CONSORZIO ZAI - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004" si indica come località interessata dal PUA la "località Dossobuono" si chiede se questo errore inficia il procedimento.</p>	<p>quanto Caselle è una località limitrofa all'area interessata dal piano, ma tutta ricompresa nel Comune di Sommacampagna.</p> <p>Come giustamente indica l'oggetto, l'intervento di PUA interessa le Circostrizioni 3ª e 4ª nella ATO 9 come individuata dal PAT del Comune di Verona.</p> <p>Partanto poiché la denominazione utilizzata risulta corrispondente ai toponimi territoriali, risultando viceversa errata la richiesta dell'osservante di richiamare come località del PUA la località Caselle del confinante Comune di Sommacampagna, l'Avviso Pubblico risulta regolare senza alcun vizio di forma, in quanto non sussiste alcun errore che possa inficiare il procedimento.</p>	<p>La zona denominata Quadrante Europa (istituita con la legge n. 378 del 1975) era originariamente ricompresa in ZTO 25 del PRG di Verona (tecnicamente ammorata e per servizi tecnici) nonché in Zona F secondo la Classificazione del DM 2.4.1968 n. 1444 ("attrezzature e impianti di interesse generale"), attualmente il Quadrante Europa costituisce il comparto "C1" del PAQE (Piano d'area Quadrante</p>
---	--	---	---	---

2



<p>Rapporto Ambientale Preliminare per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con riferimento alla Direttiva 2001/42/CE e al D. Lgs. 152/2006 che disporrà che tutti i processi pianificati siano accompagnati dalla procedura di VAS, messa sia quale verifica di assoggettabilità che di vera e propria valutazione; si chiede se sia atto nullo ed illegittimo il PUA come approvato con D.C.C. 41/2011, approvato come è nullo, senza alcuna istanza di VAS.</p>	<p>Pertanto il PUA approvato con D.C.C. n. 41/2011 risulta valido ed efficace.</p>	<p>Europa, Variante n. 2, approvata con DGR n. 3446 del 7.11.2006), destinato a "ZTO D speciale" (strutture per la logistica); Il PAT del comune di Verona sottoposto a VAS (approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4148 del 18.12.2007) ha ricompreso il Quadrante Europa nella ATO n. 9 (ambito della logistica e dell'innovazione) ed ha recepito le previsioni del PAQE (art. 56 NTA).</p> <p>L'interporto del Quadrante Europa, localizzato nell'omonima zona, è stato realizzato dal Consorzio ZAI in collaborazione con le Ferrovie dello Stato per quanto attiene allo scalo ferroviario e il terminal intermodale, a partire dai primi anni del 1980, in attuazione del piano particolareggiato del Centro intermodale del Quadrante Europa (approvato con DGR 17.2.1981 n. 993). Le opere infrastrutturali realizzate nel Quadrante Europa fino al 2006 in forza della L. 240/1990 e della L. 240 bis, sono state legittimamente</p>
---	--	--

3

